



comune di
PRATO

Proponente: 8C Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

U.O. proponente: 8C01 Ambiente

Ordinanza N. 1014

DEL 10/04/2012

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI DI ACQUA POTABILE.

IL SINDACO

- Visto che il reiterato protrarsi della stagione siccitosa sta creando una situazione allarmante per la produzione di acqua potabile;

- atteso che l'acqua è un bene pubblico esauribile il cui uso può essere assoggettato a rigorosi contenimenti dei consumi a motivo di situazioni di emergenza e a tutela dell'interesse pubblico;

- Considerato che la situazione della falda idrica pratese pur presentando, secondo quanto indicato dalla società Publiacqua S.p.A, quale gestore della rete idrica, lievi sintomi di miglioramento, non appare certamente positiva;

- considerato che la falda idrica pratese rappresenta la principale fonte di approvvigionamento per l'acquedotto cittadino;

- vista la comunicazione della società Publiacqua S.p.A. del 29/03/2012, inviata alle Amministrazioni dei Comuni serviti da tale azienda, nella quale si fa presente la necessità di limitare i consumi idrici per gli usi strettamente domestici;

- vista la necessità in questa situazione di tutelare la falda idrica e disciplinare l'uso di tale risorsa;

- Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

Visto l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 87 del 04/04/2012 "Stato di siccità. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 67/2003;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio"

ORDINA

è fatto divieto a tutti i cittadini di utilizzare l'acqua potabile per fini non strettamente potabili e per le attività non autorizzate dalla società Publiacqua S.p.A. come di seguito specificato:

- a) L'innaffiamento di orti, giardini e prati;
- b) Il lavaggio di veicoli a motore e similari;
- c) Il lavaggio di piazzali e aree cortilizie;

Sono escluse da tale ordinanza le seguenti attività:

- autolavaggi purchè dotati di impianto per il trattamento dell'acqua e il conseguente riutilizzo;
- attività sanitarie;
- servizi antincendio;

ORDINA INOLTRE

al gestore del servizio idrico integrato ed al gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico di provvedere alla chiusura delle fontane ornamentali, non provviste del sistema di ricircolo, nonché delle fontanelle di erogazione prive del rubinetto di arresto fino a revoca della presente Ordinanza.

AVVERTE

che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del 267/2000 nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro.

I Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

INVITA

la cittadinanza ad adottare ogni utile e semplice accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico e contribuire conseguentemente alla tutela di tale risorsa.

REVOCA

L'Ordinanza P.G. n. 44927 del 08/07/2005

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO
Roberto Cenni